

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

PARERE N. 28 DEL 1 dicembre 2010

IL QUESITO

Il licenziamento nelle "organizzazioni di tendenza"

+ * *

Le organizzazioni di tendenza sono "datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto" (Cass., 6 novembre 2001, n. 13721, in Dir. lav., 2002, III, 186; sul possibile carattere imprenditoriale dell'organizzazione, Cass., 16 febbraio 2004, n. 2912, in Orient. giur. lav., 2004, 205; Cass., 20 dicembre 2002, n. 18218, in Mass. giur. lav., 2003, 174; Cass., 16 settembre 1998, n. 9237, in Riv. it. dir. lav., 1999, II, 638). Per espressa previsione del legislatore, tali organizzazioni sono escluse dal campo applicativo della tutela reale ed assoggettate alla sola tutela obbligatoria per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato (ex art. 4 della Legge 11 maggio 1990, n. 108), salve le ipotesi di vizio di forma o di licenziamento discriminatorio (cui si applica sempre l'art. 18 St. lav.: Cass., 5 agosto 1996, n. 7176, in Mass. giur. lav., 1996, 779, relativa alla mancata comunicazione dei motivi di licenziamento; Cass., 25 luglio 2008, n. 20500; Cass. 16 giugno 1994, n. 5832, in Riv. giur. lav., 1994, II, 977).

Tuttavia, perché si configuri una fattispecie esclusa dal campo applicativo dell'art. 18 St. Lav., occorrono tre requisiti: I) la non imprenditorialità dell'attività; II) l'assenza dello scopo di lucro; III) la natura di tendenza dell'attività svolta.

- **I.** Quanto al primo requisito, la giurisprudenza prevalente ritiene condizione indispensabile l'assenza di una struttura imprenditoriale, intesa come organizzazione economica complessa di personale e di beni strumentali (*ex* art. 2082 cod. civ.; sull'economicità della gestione: Cass., 16 febbraio 2004, n. 2912, in *Orient. giur. lav.*, 2004, I, 205; Cass., 26 gennaio 2004, n. 1367, in *Mass. giur. lav.*, 2004, 289; sull'imprenditorialità come coesistenza di professionalità, organizzazione ed economicità: Cass., 28 agosto 2003, n. 12634, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, II, 618; Cass., 20 dicembre 2002, n. 18218, in *Notiz. giur. lav.*, 2003, 204).
- II. Il secondo requisito consiste nell'assenza di scopo di lucro ed è riferibile all'attività esercitata (*ex pluribus*, Cass., 16 settembre 1998, n. 9237, in *Riv. it. dir. lav.*, 1999, II, 638; Cass., S.U., 1° ottobre 1996, n. 8588, in *Riv. it. dir. lav.*, 1997, II, 825. *Contra* Pret. Napoli 27



gennaio 1999, in *Riv. giur. lav.*, 2000, II, 282): quest'ultima, dunque, non può essere finalizzata al raggiungimento di utili, mentre è irrilevante che gli eventuali proventi vadano a copertura dei costi di gestione (si pensi agli Enti che gestiscono istituti scolastici: Cass., S.U., 11 aprile 1994, n. 3353, in *Lav. giur.*, 1994, 567, sull'attività di istruzione dell'Istituto Mater Dei; Pret. Firenze, 26 marzo 1991, in *Tosc. lav. giur.*, 1991, 45, sulla scuola privata della Congregazione Barnabiti; Cass., 7 aprile 2005, n. 7207, in *Mass. giur. lav.*, 2005, 570, sulla Casa Internazionale del Clero, svolgente in prevalenza attività alberghiera; Pret. Roma, 10 ottobre 1990, in *Lav. 80*, 1990, 750, relativa all'attività della "St. George School Association"; Cass., 15 settembre 1995, n. 9734, in *Riv. crit. dir. lav.*, 1996, 218; Cass., 13 luglio 1995, n. 7680, in *Mass. Foro it.*, 1995, riguardante l'Istituto Fratelli cristiani d'Irlanda; Pret. Roma, 23 maggio 1994, in *Riv. it. dir. lav.*, 1995, II, 624, ritiene che un Ente religioso può rientrare nell'art. 4 l. n. 108/90 se le rette scolastiche sono talmente esigue da escludere la finalità lucrativa).

III. Una volta esclusa la natura imprenditoriale dell'organizzazione, ed accertata l'assenza di finalità di lucro nell'attività svolta, il terzo requisito riguarda la natura dell'attività stessa. Quest'ultima, infatti, deve essere "di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto", cioè rientrare in una delle categorie espressamente indicate dall'art. 4 L. n. 108/90 (nel senso della tassatività dell'elencazione, Cass., 20 novembre 2007, n. 24043, in *Riv. it. dir. lav.*, 2008, III, 653; contra, Cass., 5 agosto 1996, n. 7176, in *Notiz. giur. lav.*, 1996, 743).

Peraltro, rientrano tra le organizzazioni di tendenza anche quei datori di lavoro che non hanno finalità "orientate" - di tendenza in senso stretto -, ma che comunque svolgono attività culturali e di rilevanza sociale (quali gli Enti culturali e di istruzione: Cass., 14 agosto 2008, n. 21685; Cass., 21 settembre 2006, n. 20442, in *Notiz. giur. lav.*, 2006, 473).

Parte minoritaria della giurisprudenza ha ritenuto applicabile la tutela obbligatoria – nell'ambito delle organizzazioni di tendenza – soltanto ai lavoratori che svolgano mansioni "di tendenza", cioè caratterizzate dall'influenza dei fini perseguiti dal datore di lavoro, garantendo invece l'art. 18 St. lav. a chi svolge mansioni "neutre" (quali, ad esempio, quelle di un custode o di un fattorino: Pret. Milano, 24 luglio 1987, in *Riv. giur. lav.*, 1988, II, 499; v. anche Cass., 6 novembre 2001, n. 13721, in *Dir. lav.*, 2002, II, 186). Tuttavia, tale differenziazione non ha un riscontro normativo: l'art. 4 L. n. 108/90, infatti, escludendo la reintegrazione, permette all'organizzazione di tendenza di interrompere il rapporto di lavoro con il lavoratore ideologicamente non allineato, senza distinguere in base alla natura delle mansioni.

Per fare degli esempi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'inapplicabilità della tutela reale ad un'associazione per lo sviluppo della cultura dell'handicap (Cass., 5 aprile 2003, n. 5401, in *Mass. giur. lav.*, 2003, 564), ad un partito politico (Cass., 7 gennaio 2003, n. 26, in *Mass. giur. lav.*, 2003, 175; Cass., S.U., 1° ottobre 1996, n. 8588, *cit.*,



sull'organizzazione "Navy exchange" della Marina Militare Statunitense; di diverso avviso, in un caso similare, Cass. 15 aprile 2005, n. 7837, in *Riv. it. dir. lav.*, 2006, II, 401, sulla Clinica NATO di "Camp Derby"), ad un'associazione di imprenditori che tuteli gli interessi dei singoli associati, sindacali come di altra natura (Cass., 16 novembre 1997, n. 12710, in *Mass. giur. lav.*, 1998, 197; Cass., 6 febbraio 1990, n. 815, in *Riv. it. dir. lav.*, 1990, II, 911; Cass., 10 aprile 1999, n. 3555, in *Mass. giur. lav.*, 1999, 745; C. App. Roma, 24 agosto 2001, in *Notiz. giur. lav.*, 2002, 217, sull'associazione "Telefono azzurro"), ad un'associazione sindacale non imprenditoriale che fornisca servizi ai soli iscritti (Cass., 6 novembre 2001, n. 13721, *cit.*, riferita all'Unione del Commercio e del turismo di Livorno; Cass., 28 agosto 2003, n. 12634, in *Mass. giur. lav.*, 2003, 28, sull'associazione nazionale bieticoltori; Cass., 30 marzo 1982, n. 1996, in *Mass. giur. lav.*, 1982, 584; *contra*, Cass., S.U., 10 gennaio 2006, n. 141, in *Foro it.*, 2006, 704, sugli Istituti di patronato; Cass., 20 dicembre 2002, n.18218, in *Gius.*, 2003, 840, relativa ad un Ente di addestramento dei lavoratori) ed alle casse edili (Cass., 17 luglio 2001, n. 9662, in *Notiz. giur. lav.*, 2001, 546, in quanto aventi funzione assicurativa e di intermediazione, e non di assistenza).

Principali riferimenti giurisprudenziali

Cass., 6 novembre 2001, n. 13721, in Dir. lav., 2002, III, 186;

Cass., 16 febbraio 2004, n. 2912, in *Orient. giur. lav.*, 2004, 205;

Cass., 20 dicembre 2002, n. 18218, in Mass. giur. lav., 2003, 174;

Cass., 16 settembre 1998, n. 9237, in Riv. it. dir. lav., 1999, II, 638;

Cass., 14 agosto 2008, n. 21685;

Cass., 21 settembre 2006, n. 20442, in *Notiz. giur. lav.*, 2006, 473;

Cass., 5 agosto 1996, n. 7176, in Mass. giur. lav., 1996, 779;

Cass., 25 luglio 2008, n. 20500;

Cass. 16 giugno 1994, n. 5832, in Riv. giur. lav., 1994, II, 977;

Cass., 16 febbraio 2004, n. 2912, in *Orient. giur. lav.*, 2004, I, 205;

Cass., 26 gennaio 2004, n. 1367, in *Mass. giur. lav.*, 2004, 289;

Cass., 28 agosto 2003, n. 12634, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, II, 618;

Cass., 20 dicembre 2002, n. 18218, in *Notiz. giur. lav.*, 2003, 204;

Cass., S.U., 11 aprile 1994, n. 3353, in Giur. it., 1994, I, 1425;

Cass., 28 agosto 2003, n. 12364, in Riv it. dir. lav., 2004, II, 618;

Cass., 16 settembre 1998, n. 9237, in Riv. it. dir. lav., 1999, II, 638;

Cass., S.U., 1° ottobre 1996, n. 8588, in Riv. it. dir. lav., 1997, II, 825

Pret. Napoli 27 gennaio 1999, in Riv. giur. lav., 2000, II, 282;

Pret. Firenze, 26 marzo 1991, in *Tosc. lav. giur.*, 1991, 45;

Pret. Milano, 24 luglio 1987, in *Riv. giur. lav.*, 1988, II, 499

Cass., 7 aprile 2005, n. 7207, in *Mass. giur. lav.*, 2005, 570;

Pret. Roma, 10 ottobre 1990, in Lav. 80, 1990, 750;

Cass., 15 settembre 1995, n. 9734, in *Riv. crit. dir. lav.*, 1996, 218;





Cass., 13 luglio 1995, n. 7680, in *Mass. Foro it.*, 1995; Pret. Roma, 23 maggio 1994, in Riv. it. dir. lav., 1995, II, 624; Cass., 20 novembre 2007, n. 24043, in Riv. it. dir. lav., 2008, III, 653; Cass., 5 agosto 1996, n. 7176, in Notiz. giur. lav., 1996, 743; Cass., 5 aprile 2003, n. 5401, in *Mass. giur. lav.*, 2003, 564; Cass., 7 gennaio 2003, n. 26, in Mass. giur. lav., 2003, 175; Cass. 15 aprile 2005, n. 7837, in *Riv. it. dir. lav.*, 2006, II, 401; Cass., 16 novembre 1997, n. 12710, in Mass. giur. lav., 1998, 197; Cass., 6 febbraio 1990, n. 815, in Riv. it. dir. lav., 1990, II, 911; Cass., 10 aprile 1999, n. 3555, in Mass. giur. lav., 1999, 745; C. App. Roma, 24 agosto 2001, in Notiz. giur. lav., 2002, 217; Cass., 28 agosto 2003, n. 12634, in Mass. giur. lav., 2003, 28; Cass., 30 marzo 1982, n. 1996, in Mass. giur. lav., 1982, 584; Cass., S.U., 10 gennaio 2006, n. 141, in *Foro it.*, 2006, 704; Cass., 20 dicembre 2002, n.18218, in *Gius.*, 2003, 840; Cass., 17 luglio 2001, n. 9662, in Notiz. giur. lav., 2001, 546.

Principali riferimenti normativi

Art. 4 Legge 11 maggio 1990, n. 108; Art. 2082 cod. civ.; Art. 18 St. Lav.

> Fondazione Studi IL PRESIDENTE Rosario De Luca